



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Avigliano, 1 aprile 2021

Al Sig. SINDACO

Sede

Al Segretario Generale

Sede

OGGETTO: Dichiarazione di **INSUSSISTENZA** di **CAUSE** di **INCOMPATIBILITA'**.

Il sottoscritto ing. **Nicola Margiotta**, in relazione all'incarico di **Responsabile di posizione organizzativa** del **Settore IV - Ambiente - Protez. civile - Patrimonio**, consapevole delle responsabilità, sul piano penale, civile e amministrativo, in caso di dichiarazione mendace,

informato, ai sensi del D.lgs. 101 del 10/08/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla legge, per le quali la presente dichiarazione viene resa e che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione **"Amministrazione Trasparente"** del sito web del Comune di Avigliano, in relazione all'anno 2021.

D I C H I A R A

L'**insussistenza** delle seguenti **cause di incompatibilità**, di cui al **D.lgs. 39/2013**, ossia:

- **art. 3, comma 1:** di **NON** essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I, del Titolo II, del Libro secondo del Codice Penale;
- **art. 9, comma 1:** di **NON** avere in corso incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Avigliano;
- **art. 9, comma 2:** di **NON** svolgere in proprio attività professionali, regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di Avigliano;
- **art. 11, comma 3:** di non ricoprire attualmente le cariche ivi indicate;
- **art. 12, commi 1 e 4:** di non ricoprire attualmente le cariche ivi indicate.

L'**insussistenza** delle **cause di incompatibilità**, di cui al **D.lgs. n. 165/2001** e s.m.i., in particolare:

- di **NON** avere altri rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa o di consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall' Amministrazione;
- di **NON** trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche.

L'**insussistenza** delle seguenti **cause di incompatibilità**, di cui agli artt. n. 13 del **D.P.R. n. 62/2013** (Codice di comportamento "generale") e del **Codice di Comportamento del Comune di Avigliano**, ossia:

- di **NON** possedere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interesse con la funzione pubblica inerente l'incarico da svolgere;
- di **NON** avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con gli uffici di cui è responsabile o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti ai medesimi uffici.

Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il Comune di Avigliano di ogni evento che modifichi la presente dichiarazione e/o che la renda, in tutto o in parte, non più veritiera.

In fede

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

(G.U. n. 92 del 19 aprile 2013)

Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.